



Decreto Dirigenziale n. 114 del 04/08/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 17 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Napoli

Oggetto dell'Atto:

ART. 208 D. LGS. 152/2006 SMI - D. LGS. 209/2003 - DITTA SARNELLI VINCENZO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEL CENTRO DI RACCOLTA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI VEICOLI FUORI USO, DA UBICARSI NEL COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO ALLA VIA CASTAGNOLA N. 11 (FOGLIO 8, P.LLA 8 SUB 6).

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a. con decreto dirigenziale n. 541 del 27.12.2007 alla ditta individuale Sarnelli Vincenzo è stata denegata l'approvazione del progetto di adeguamento al D. lgs 209/2003 per mancanza dei requisiti di cui all'art. 15 comma 3 e contestualmente autorizzata, nelle more della delocalizzazione, la prosecuzione dell'attività per tre anni nel sito esistente in San Giorgio a Cremano (NA) alla via contrada Castagnola n. 11 (in catasto foglio 8, p.la 8, sub 3);
- b. con nota prot. n. 603989 del 15.07.2010 e successive integrazioni la ditta ha chiesto di delocalizzare l'attività in un'area confinante con quella dell'impianto esistente, anch'essa sita nel comune di San Giorgio a Cremano alla via Castagnola n. 11, catastalmente individuata al **foglio 8, p.la 8 sub 6**;
- c. sul progetto del nuovo impianto la ditta ha avviato presso il Comune di San Giorgio a Cremano la sub procedura ex art. 146 D. lgs. n. 42/2004 (cfr. nota del Comune prot. n. 6393 del 10.02.2011, acquisita agli atti prot. n. 133097 del 18.02.2011, e dichiarazione ditta acquisita in data 18.02.11 prot. n. 133097) per ottenere l'autorizzazione paesaggistica, il cui rilascio è propedeutico e vincolante ai fini del procedimento ex art. 208 D.lgs. 152/06 di competenza della Regione;
- d. l'allora Settore 02 Tutela dell'Ambiente Servizio VIA/VAS dell'AGC con Decreto Dirigenziale n. 618 del 09.09.2011 ha espresso parere favorevole di compatibilità ambientale (VIA) sul progetto del nuovo impianto, con le seguenti prescrizioni:
 1. l'intero impianto sia recintato a verde con specie arbustive/arboree autoctone adatte alla fascia fitoclimatica, sufficientemente alte e fitte da costituire una barriera nei confronti dei rumori prodotti dalle lavorazioni e dalle polveri eventualmente sollevate;
 2. le acque meteoriche e di dilavamento dei piazzali siano convogliate ad un impianto di depurazione dotato di separatore di oli a coalescenza e di una fase di dissabbiamento a gravità;
 3. non venga variata la tipologia e la quantità di codici CER o la quantità oggetto dell'autorizzazione ottenuta con decreto regionale n. 541 del 27/12/2007;
 4. venga previsto un filtro a carboni attivi (opportunamente dimensionato e da rigenerare periodicamente a seconda delle indicazioni delle autorità competenti addette al controllo) per il trattamento dei liquidi eventualmente percolati dai veicoli in attesa della bonifica;
- e. nelle more dell'iter dell'autorizzazione paesaggistica, della verifica di assoggettabilità a VIA e della definizione del procedimento ex art. 208, la Regione ha prorogato il termine di delocalizzazione prescritto con D.D. n. 541/2007 con successivi decreti dirigenziali (n. 94 del 06.04.2011 e n. 185 del 22.10.2013, rilasciati dall'allora Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli e n. 1554 del 05.11.2014 e n. 76 del 20.10.2015 rilasciati da questa UOD), per le motivazioni in essi rispettivamente espresse;
- f. la Commissione Tecnica Istruttoria (CTI) nella seduta del 10.07.2014, il cui verbale si richiama, effettuata la verifica degli atti, ha ritenuto la documentazione progettuale incompleta e da integrare prima della Conferenza di servizi;
- g. la ditta – in riscontro alla nota prot. n. 516866 de 24.07.2014 di questa UOD – ha presentato le integrazioni, di cui al suindicato parere della CTI, acquisite al prot. n. 541683 del 04.08.2014.

RILEVATO

- a. che nella Conferenza di servizi, iniziata il 27.10.2014 e conclusasi il 09.03.2015, i cui verbali si richiamano, sono stati espressi i sotto indicati pareri ed è emerso quanto segue:

a.1 Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di autodemolizione in un capannone di proprietà della società F.I.S.C. srl, ubicato nel comune di San Giorgio a Cremano alla via Castagnola n. 11 (**in catasto foglio 8, p.la 8 sub 6**), adiacente al sito dove attualmente sorge l'impianto gestito dalla stessa ditta Sarnelli da delocalizzare. Per l'uso del capannone di cui sopra la ditta ha stipulato un contratto di locazione, registrato all'Agenzia delle Entrate in data 22.06.2006, "tacitamente rinnovabile ogni 6 anni";

a.2 ai fini della verifica della idoneità urbanistica del nuovo sito, l'allora Settore provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G.R. con nota prot. n. 1021823 del 22.12.2010 ha chiesto al Comune di precisare se anche il nuovo sito nel quale la ditta Sarnelli intende delocalizzare l'attività (foglio 8, p.lla 8 sub 6) sia sottoposto agli stessi vincoli - punto 1.1.1 lettere a) ed e) dell'allegato 1 al D.lgs 209/03 - ai quali è soggetta l'area dell'impianto esistente (foglio 8. p.lla 8 sub 3) e se tali vincoli siano ostativi alla localizzazione del nuovo impianto.

Il Comune di San Giorgio a Cremano con nota prot. gen. 46768 del 23.12.2010 ha risposto che "la particella di cui al foglio 8 p.lla 8 sub 6 ricade in aree individuate ai punti 1.1.1 lett. a) ed e) All. 1 D.lgs 209/03, in quanto l'intero territorio comunale è all'interno del vincolo di cui al piano straordinario dell'Autorità di Bacino del Sarno ed è sottoposto al vincolo paesaggistico di cui al D.lgs. 42/04 e che tali vincoli non sono ostativi alla localizzazione dell'impianto".

L'Autorità di Bacino del Sarno con nota prot. n. 60 del 18.01.2011 – in riscontro ad una richiesta della ditta se "l'area di via Castagnola (ovvero contrada Castagnola) ricada in un ambito territoriale soggetto ai vincoli di cui ai punti 1.1.1 ed 1.1.2 dell'Allegato 1 del D.lgs 209/03" - ha comunicato che "l'area è incardinata in zona D (=area artigianale e per piccole industrie regolate dall'art. 17 del PRG del comune di San Giorgio a Cremano) nonché nella zona R.U.A. di cui all'art. 13 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani" ed ha attestato che: "1) l'intero territorio del Comune di San Giorgio a C. è tutto individuato nel vigente Piano stralcio per l'assetto idrogeologico; 2) **via Castagnola non è classificata nell'ambito di tale Piano "area a pericolosità idraulica" né "a rischio idraulico", bensì è connotata area a pericolosità bassa e trascurabile "P1 frane" e rischio moderato "R1 frane", sulle quali l'Autorità di Bacino del Sarno – a termini dell'art. 7, comma 2, lett. "i" ed "l" delle di esso norme di attuazione – non è tenuta ad esprimere alcun parere di competenza**, fatta eccezione per tutti gli atti di pianificazione e suoi attuativi ex cennato art. 7 - comma 2, lett. a), b), c), d) e), f), g) ed h) – nonché per i progetti di mitigazione del rischio di cui alla lettera m)".

Il Comune di S. Giorgio a Cremano Settore Infrastrutture e Pianificazione territoriale con certificato di destinazione urbanistica n. 68 bis/2010 del 17.02.2011 – acquisito agli atti il 18.02.2011 prot. n. 133097 – ha confermato che la suindicata area (in catasto al foglio 8, p.lla 8 sub. 6) **ricade in "zona "D"- Aree artigianali e per piccole industrie, regolate dall'art. 17 del PRG.**

Il certificato attesta, inoltre, che l'intero territorio comunale:

- è stato dichiarato zona sismica con D.M. del 07.03.1981;
- è sottoposto al vincolo di cui al D.lgs. 42/2004;
- rientra nel Piano territoriale paesistico dei Comuni vesuviani, approvato con decreto 04.07.2002 del Ministro per i beni e le attività culturali. L'immobile de quo ricade nella zona "RUA", regolata dall'art. 13 delle norme di attuazione;
- è individuato nel vigente Piano stralcio per l'assetto idrogeologico, approvato in data 10.04.2002 con delibera n. 11 del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Sarno, secondo il quale via Castagnola non è classificata né area a pericolosità idraulica né a rischio idraulico, bensì a pericolosità bassa e trascurabile "P1 frane" e rischio moderato "R1 frane".

L'area rientra, inoltre, **nell'ex SIN "Aree del Litorale vesuviano"** ed è inserita con il codice 3067V508 nel Piano Regionale di Bonifica - Allegato 1 Tab. 1 (Stato di avanzamento degli interventi al 2010 dei siti inseriti nel censimento del PRB 2005), pubblicato sul BURC n. 49 del 06.08.12.

Con successiva nota prot. gen. n. 19727 del 10.06.2013, acquisita agli atti con prot. 442256 del 20.06.13, il Settore Infrastrutture e Pianificazione territoriale del Comune chiariva, tra l'altro, che *"l'immobile individuato per la delocalizzazione dell'attività di autodemolizione della ditta Sarnelli è quello relativo all'istanza di condono edilizio presentata ai sensi della legge 47/85 in ditta F.I.S.C. Sautto e Liberale spa protocollo generale n. 44751 del 27.11.1986 e più precisamente il capannone ad uso industriale di mq 1644,37, in aderenza alla struttura assentita con licenza edilizia n. 7/62"*.

Il Comune dichiarava, inoltre, che **"la conformità urbanistica alla destinazione d'uso ad attività industriale è compatibile con le previsioni del PRG vigente in quanto l'immobile in parola ricade nella zona territoriale omogenea D dello stesso, regolata dall'art. 17 delle NTA. In particolare, la zona è destinata a "Polo Artigianale Terziario". In essa sono consentiti, nelle more della redazione di un piano di dettaglio "piano per insediamenti produttivi", interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con la conservazione d'uso risultante dai precedenti atti autorizzativi. In ogni caso, non**

sono ammesse in questa zona "aziende con lavorazioni o emissioni nocive", così come recita il citato articolo 176 delle NTA del vigente PRG. Attesa la pregiudiziale conservazione d'uso risultante dai precedenti atti autorizzativi che lo destinava ad attività industriale" è evidente che la conformità edilizia dell'intervento è subordinata alla rinuncia all'istanza di condono edilizio 73/94. Con nota prot.n. 18875 del 31.05.13 il sig. Cammarota Gaetano (coamministratore della FISC Sautto e Liberale spa) ha avanzato formale richiesta di rinuncia ed archiviazione della pratica di condono edilizio presentata ai sensi della legge 724/94 prot. n. 15395 del 31.03.1995 rubricata al n. 737/94 e pertanto allo stato attuale permane la conformità urbanistica alla destinazione d'uso ad attività industriale. Inoltre con nota prot. n. 19208 del 05.06.2013 il sig. Sarnelli Vincenzo richiedeva l'archiviazione dell'autorizzazione paesaggistica del 04.04.2013 prot. n. 13436 in quanto la reale portata e consistenza delle opere di adeguamento funzionale da realizzare nell'immobile in cui delocalizzare l'attività risultano di piccola entità ed inoltre non hanno incidenza strutturale e soprattutto riguardano solo ed esclusivamente l'interno del capannone, senza che ciò comporti nessuna modifica esteriore dello stato dei luoghi soggetta a preliminare valutazione paesaggistica, atteso che il territorio comunale è soggetto al vicolo ambientale di cui al Dlgs. 42/04. Con successiva nota prot. n. 19206 del 05.06.2012 il sig. Sarnelli Vincenzo dava comunicazione di inizio lavori di manutenzione ordinaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 1 lett. a) del DPR 380/01 in relazione all'art. 6 comma 6.1 della NTA del vigente PRG".

Il Comune attestava, inoltre, che le opere di adeguamento funzionale da realizzare nell'immobile oggetto di delocalizzazione dell'attività, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. a) del DPR 380/01 ed ai sensi dell'art. 6 comma 6.1 della NTA del vigente PRG, **"sono interventi di manutenzione ordinaria e, pertanto, non in contrasto con la normativa urbanistica vigente"**.

Il Comune attestava, infine, che "l'istanza di condono edilizio prot. generale n. 44751 del 27.11.1986 rubricata al n. 1300/UT non è ancora definita...OMISSIS... Resta fermo che l'attività che sarà esercitata dal sig. Sarnelli nell'immobile oggetto di condono è indipendente dalla definizione dell'istanza di condono medesima".

a.3 la Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici con nota prot. n. 25884 del 23.10.2014 - acquisita in data 27.10.14 prot. n. 712792 ed allegata quale parte integrante e sostanziale al verbale della seduta della Conferenza del 27.10.14 – riconfermata con la nota prot. 1578 del 26.01.2015 ha dichiarato di non poter esprimere parere in quanto non ha ricevuto la documentazione dal Comune di S. Giorgio a Cremano;

a.4 in merito alle suindicate note della Soprintendenza, il Comune di San Giorgio a Cremano con nota prot. 4679 del 09.02.2015, acquisita agli atti prot. n. 137154 del 27.02.2015 - allegata quale parte integrante e sostanziale al verbale della seduta della Conferenza del 09.03.2015 - **ha precisato che non deve essere inviare alcuna documentazione alla Soprintendenza perché i lavori da effettuarsi sono lavori di manutenzione ordinaria completamente interni al capannone**, nel quale dovrà dislocarsi l'attività della ditta Sarnelli. Nella stessa nota – che riproduce pressoché integralmente la succitata nota prot. n. 19727 del 10.06.2013 - il Comune ha ribadito che **"nelle more della definizione della pratica di condono nulla osta alla delocalizzazione dell'attività nell'immobile in oggetto, identificato in catasto al foglio 8 p.lla n. 8"**

a.5 l'ATO 2 Napoli-Volturno con nota prot. 2906/2014 del 21.10.14, acquisita in data 27.10.14 con prot. n. 712714, **ha espresso parere favorevole con le prescrizioni:**

- lo scarico dovrà tassativamente rispettare i parametri previsti dalla **Tab. 3 del D.lgs 152/06 per i corpi idrici superficiali;**
- per detto scarico il titolare dell'attività dovrà provvedere ad effettuare le analisi delle acque reflue con cadenza semestrale, trasmettendo gli esiti all'ATO.

a.6 l'ARPAC con nota prot. n. 62046/2014 del 27.10.14, acquisita in pari data con prot. n. 713560 - allegata quale parte integrante e sostanziale al verbale della seduta della Conferenza del 27.10.14 - ha chiesto alla ditta chiarimenti sulle acque, sull'impatto acustico e sui rifiuti.

a.7 la **UOD 07 “Valutazioni ambientali”** con nota prot. 847662 del 12.12.2014 - presa in carico da questa UOD il 21.01.15 - ha comunicato che, valutato il quesito proposto dalla ditta Sarnelli, *“la Commissione VIA/VAS nella seduta del 02.12.2014 ha accolto le osservazioni precisando che la **recinzione a verde** con specie arbustive/arboree autoctone adatte alla fascia fitoclimatica sufficientemente alte e fitte da costituire un barriera nei confronti dei rumori prodotti dalle lavorazioni, e delle polveri eventualmente sollevate **sia applicata ove possibile**”.*

a.8 l'**ASL NA 3 Sud** ha depositato agli atti della Conferenza la nota prot. 1111 del 23.12.2014 - allegata quale parte integrante e sostanziale al verbale della seduta della Conferenza del 09.03.2015 - in cui attesta che *“l'**attività di bonifica dei veicoli fuori uso non costituisce pregiudizio per il vicinato e per l'area industriale, in relazione alle tecnologie e alle attrezzature utilizzate nel ciclo lavorativo**”.*

a.9 in merito a tale nota, la Regione ha chiesto all'**ASL** di chiarire se la stessa si riferisse all'attività di autodemolizione in tutte le fasi lavorazione o solo a quella di bonifica dei veicoli fuori uso. L'**ASL** ha precisato che il riferimento è a tutte le fasi di lavorazione e tale chiarimento supera anche il motivo ostativo derivante dall'appartenenza dell'attività di autodemolizione alla categoria delle industrie insalubri di prima classe e ha espresso **parere favorevole** sul progetto dal punto di vista igienico-sanitario.

a.10 l'**ARPAC** ha depositato agli atti della Conferenza di servizi del 09.03.2015 la nota prot. n. 14185 del 06.03.2015 – allegata al verbale della seduta quale parte integrante – in cui, tra l'altro, ha rappresentato quanto segue:

- il sito dove la ditta Sarnelli intende delocalizzare l'attività **ricade nell'ex SIN Litorale Vesuviano e risulta subperimetrato;**
- il MATTM aveva approvato con prescrizioni il Piano di caratterizzazione dell'area nella Conferenza di servizi decisoria del 30.01.2008 e nella successiva seduta svoltasi il 29.07.2010 erano state discusse le integrazioni presentate dalla ditta in riscontro alla nota MATTM prot. n. 8607 del 12.04.2010;
- in data 30.03.2011 presso l'ARPAC si era tenuto un tavolo tecnico finalizzato all'approfondimento delle prescrizioni formulate dal MATTM e, all'esito di tale tavolo, erano state chieste alla ditta integrazioni propedeutiche all'esecuzione del Piano di indagini ambientali;
- sulle integrazioni presentate dalla ditta, l'ARPAC aveva formulato osservazioni, comunicate con nota prot. 53771/2013 del 16.10.2013, dalla ditta non più riscontrate.

Con la succitata nota 14185/2015, l'ARPAC ha chiesto, inoltre, alla ditta chiarimenti e integrazioni sulle matrici aria, acque e rumore, subordinando l'espressione del proprio definitivo parere alla loro presentazione e alla valutazione da parte della Regione delle indagini preliminari presentate dalla ditta.

a.11 la **Città Metropolitana di Napoli** con nota prot. 38900 del 6 marzo 2015, acquisita agli atti prot. n. 158164 del 9 marzo 2015 - allegata al verbale della seduta del 09.03.2015 della Conferenza quale parte integrante - **ha espresso parere favorevole all'approvazione del progetto limitatamente alle tematiche di competenza, con le seguenti prescrizioni:**

- a. in relazione al superficie del settore “deposito dei veicoli trattati” (mq 131,50), la quantità massima stoccabile di veicoli trattati sia di 16 veicoli;
- b. per lo stoccaggio di rifiuti liquidi in bacino di contenimento, questo deve essere dotato di capacità pari al serbatoio stesso, oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, pari ad almeno il 1/3 del volume totale dei serbatoi e, in ogni caso, non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità;
- c. eliminare sul grafico la dicitura “raccolta balle”;
- d. eliminare nel riquadro “Deposito carcasse per invio impianti di fusione” del diagramma di flusso a pag. 10 della Relazione Tecnica la dicitura “per invio impianti di fusione” e produrre una nuova relazione e un grafico a sostituzione, riportante le correzioni di cui sopra.

a.12 in merito alle prescrizioni della Città Metropolitana di cui alla succitata nota prot. 38900/2015, la ditta ha precisato:

- con riferimento al punto a), concorda con l'osservazione della Provincia e dichiara che il **quantitativo massimo di veicoli trattati sarà di 16;**
- con riferimento al punto b), dichiara che il bacino di contenimento a servizio dell'isola di bonifica e dei contenitori dello stoccaggio dei rifiuti liquidi ha una capacità di un terzo rispetto al volume totale dei serbatoi;
- con riferimento al punto c), dichiara che sarà eliminata la dicitura "raccolta balle" dal grafico;
- con riferimento al punto d), dichiara che osserverà la prescrizione della Provincia e si impegna a presentare nuova relazione e nuovo grafico in sostituzione di quelli agli atti.

a.13 La Regione, viste le osservazioni ARPAC di cui alla nota prot. n. 14185 del 06.03.2015, ha sospeso la Conferenza in quanto ha ritenuto preliminarmente da parte della ditta l'attuazione del Piano di Caratterizzazione del sito, come approvato dal MATTM, ed eventualmente le conseguenziali attività di bonifica.

RILEVATO altresì che successivamente alla seduta della Conferenza di servizi del 09.03.2015:

- a. la ditta con nota acquisita agli atti prot. n. 190526 del 19.03.2015 ha chiesto modifiche al Piano di caratterizzazione approvato dal MATTM il 29.07.2010;
- b. questa UOD con D.D. n. 39 del 11.09.2015, che si richiama, ha approvato - ai sensi del comma 3 dell'art. 242 del D. lgs. 152/06 - le modifiche al Piano di caratterizzazione relativo all'area dell'impianto di via Castagnola n. 11 in S. Giorgio a Cremano, con prescrizioni;
- c. con nota prot. 26267 del 21.04.2016, acquisita agli atti prot. n. 286264 del 27.04.2016, l'**ARPAC** ha comunicato il **parere di validazione** dei risultati analitici eseguiti dalla ditta Sarnelli;
- d. in merito a tale parere, questa UOD ha chiesto con nota prot. n. 296901 del 02.05.2016 chiarimenti, che l'ARPAC ha successivamente fornito con la nota integrativa prot. n. 30162 del 09.05.16, acquisita agli atti prot. n. 318457 del 10.05.16, confermando il proprio parere di validazione delle attività di caratterizzazione eseguite dalla ditta Sarnelli;
- e. sulla scorta dei chiarimenti forniti dall'ARPAC con la succitata nota prot. n. 30162/2016, questa UOD con nota prot. n. 330759 del 13.05.2016 ha comunicato al Comune di S. Giorgio a Cremano, alla Città Metropolitana, all'ARPAC, alla UOD 520506 "Bonifiche" e alla ditta "**il non superamento delle CSC**" (concentrazioni della soglia di contaminazione) dei valori limite di cui alla Tab. 1, colonna B, Allegato 5 della Parte IV, Titolo V del D.lgs. 152/06, per la destinazione d'uso consentita dagli strumenti urbanistici vigenti nel sito interessato dalle indagini di caratterizzazione e, pertanto, la conclusione favorevole della procedura di cui all'art. 242 D.lgs. 152/06;
- f. questa UOD - al fine dell'emissione del provvedimento conclusivo del presente procedimento ex art. 208 D.lgs 152/06 - con nota prot. n. 479636 del 14.07.2016 ha sollecitato la ditta Sarnelli a trasmettere entro dieci giorni all'ARPAC le integrazioni e i chiarimenti richiesti dalla stessa Agenzia con il parere prot. n. 14185/2015 (allegato quale parte integrante al verbale della seduta del 09.03.2015 della Conferenza di servizi) e ha invitato, nel contempo, l'Agenzia ad esprimere, entro i successivi venti giorni dalla ricezione delle integrazioni su richiamate, il proprio definitivo parere;
- g. con nota acquisita agli atti prot. n. 493311 del 19.07.2016, la ditta - in ottemperanza al parere favorevole con prescrizioni della Città Metropolitana di cui alla nota prot. n. prot. 38900 del 6 marzo 2015 - ha trasmesso a questa UOD e alla Città Metropolitana di Napoli la relazione tecnica e l'elaborato grafico riassuntivi di tutte le modifiche e le integrazioni richieste nel citato parere;
- h. con nota acquisita agli atti in data prot. n. 518734 del 28.07.2016, la ditta ha trasmesso a questa UOD e all'ARPAC i chiarimenti richiesti dall'Agenzia sulle matrici ambientali aria, acque e rumore con la suindicata nota prot. n. 14185 del 06.03.2015;
- i. l'**ARPAC** con nota 49083/2016, acquisita agli atti prot. n. 518453 del 28.07.2016, ha espresso **parere favorevole** con le seguente prescrizione: "*la gestione dei CFC e degli HFC avvenga in conformità a quanto previsto dal DM del 20.09.2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2.10.2002*";

DATO ATTO che questa UOD, in sede di procedimento di proroga dei termini di delocalizzazione

relativo alla ditta in oggetto, ha già chiesto al Prefetto di Napoli con nota prot. n. 730293 del 29.10.2015 le informazioni antimafia, ai sensi dell'art. 91 D. lgs. n. 159 del 06.09.2011;

RITENUTO di autorizzare, in base alle risultanze istruttorie e ai pareri favorevoli espressi in Conferenza, la ditta Sarnelli Vincenzo a realizzare il progetto del centro di raccolta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso, da ubicarsi in S. Giorgio a Cremano alla via Castagnola n. 11 (foglio 8, p.lla 8 sub 6), per una superficie complessiva pari a mq 1.178,10;

VISTI

il D. lgs n. 209 del 24.06.2003;
il D. lgs n. 152 del 03.04.2006 s.m.i.;
la Legge n. 241/90 e smi
la DGR n. 81/2015
il Decreto Dirigenziale n. 541 del 27.12.2007;
il D.D. n. 94 del 06.04.2011;
il D.D. n. 618 del 09.09.2011
il D.D. n. 185 del 22.10.2013;
il D.D. n. 1554 del 05.11.2014;
il D.D. n. 39 dell'11.09.2015
il DPGRC n. 88 del 06.04.2016

in conformità dell'istruttoria effettuata dalla UOD e della proposta del responsabile del procedimento, Nicola Passariello, di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto espresso in narrativa, che si intende integralmente confermato:

1. **autorizzare** ai sensi dell'art. 208 del D. lgs. 152/2006 s.m.i., in base alle risultanze istruttorie e ai pareri favorevoli espressi in Conferenza, **la ditta Sarnelli Vincenzo**, di cui è legale rappresentante nonché direttore tecnico il sig. Vincenzo Sarnelli, a realizzare, entro 12 mesi dalla data del presente provvedimento, il progetto del centro di raccolta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso - da ubicarsi in S. Giorgio a Cremano alla via Castagnola n. 11 (foglio 8, p.lla 8 sub 6), ricadente nella zona **"D - Aree artigianali e per piccole industrie"** del vigente PRG, per una superficie pari a mq 1.178,10 – in conformità ai seguenti elaborati:
 1. Tavola 1 (data elab. 001/06-07-10) a firma del geom. Roberto Ventura, riportante: corografia;
 2. Tavola 2 (data elab. 001/06-07-10) a firma del geom. Roberto Ventura, riportante: planimetria della zona;
 3. Tavola 3 (data elab. 001/06-07-10) a firma del geom. Roberto Ventura, riportante: aree colanti-schema estintori-schema di smaltimento;
 4. Tavola 4 (data elab. 001/06-07-10) a firma del geom. Roberto Ventura, riportante: schema impianto di bonifica;
 5. Tavola 5 (data elab. 001/06-07-10) a firma del geom. Roberto Ventura, riportante: zona isola di bonifica - pianta dello stato di progetto;
 6. Tavola integrativa (data elab. 002/18-10-12) a firma dei geometri Roberto e Mario Ventura e dell'arch. Luciano Gennaro Astone, acquisita agli atti in data 22.10.2012 prot. 770898, riportante: dettaglio schema trattamento acque di prima pioggia, acque di piazzale, zona non oggetto della lavorazione;
 7. Relazione acquisita in data 15.07.2010 prot. n. 603989;
 8. Relazione valutazione di impatto acustico previsionale, datata ottobre 2012, a firma dell'ing. Ciro Esposito;
 9. elab. 002 del 18-10.12, riportante: pianta copertura, prospetti, sezioni, aerofogrammetria, aerofotografia;

10. elab.003 del 24.07.2014, a firma geom. M. Ventura e arch. L. G. Astone, acquisito agli atti prot. n. 541683 del 04.08.2014;
11. relazione tecnica integrativa, datata 28.07.2014, a firma geometri Roberto e Mario Ventura, acquisita agli atti prot. n. 541683 del 04.08.2014;
12. elaborato grafico EL_02, datato dicembre 2014, a firma geom. M. e R. Ventura e arch. L. G. Astone, acquisito agli atti prot. n. 881123 del 29.12.14;
13. relazione tecnica, datata 28.07.14, acquisita in data 29.12.14 prot. n. 881123;
14. relazione tecnica, datata 13.07.2016, a firma geom. M. e R. Ventura e arch. L. G. Astone, acquisita in data 19.07.2016 prot. n. 493311;
15. elaborato grafico, EL_02, datato luglio 2016, a firma geom. M. e R. Ventura e arch. L. G. Astone, acquisito agli atti prot. n. 493311 del 19.07.2016.

2. **stabilire:**

- 2.1 la ditta Sarnelli Vincenzo è tenuta a comunicare a questa UOD e a tutti gli enti invitati alla Conferenza la data di inizio e, successivamente, quella di ultimazione dei lavori. Quest'ultima comunicazione deve essere corredata da **perizia asseverata, in originale**, a firma del Direttore dei lavori, che dovrà attestare che i lavori sono stati effettuati conformemente al progetto approvato;
- 2.2 **prima dell'esercizio dell'attività la società è obbligata a presentare a questa UOD la polizza fidejussoria** - da calcolarsi ai sensi della Parte Quinta della DGR n. 81 del 09.03.2015 - che deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della prima escussione, ai sensi dell'art. 1944 del C.C., e deve essere rilasciata da istituto bancario o da primaria compagnia di assicurazione, avente validità di anni 6 (sei) a decorrere dalla data di fine lavori, **"in favore del Presidente pro tempore della Giunta Regionale della Campania, a copertura di eventuali rischi derivanti dall'attività e per le spese di bonifica e sistemazione del sito a fine esercizio"**. La polizza, così come ogni altra sua eventuale appendice, deve essere trasmessa **in originale** e la firma del rappresentante dell'istituto bancario o della Compagnia di assicurazione deve essere autenticata da un notaio, che dovrà altresì attestare che tale soggetto ha titolo a sottoscrivere l'atto, unitamente alla certificazione attestante, alla data del rilascio della garanzia, il possesso dei requisiti da parte dell'azienda di credito o della compagnia di assicurazione previsti dalla normativa vigente;
- 2.3 questa UOD – acquisite, in originale, la perizia asseverata e le idonee garanzie finanziarie, specificate ai punti 2.1 e 2.2 del presente decreto - **comunicherà alla società** e, per le rispettive competenze, agli enti invitati alla Conferenza di Servizi, al PRA e all'Albo Gestori Ambientali di cui all'art. 212, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i. la data di avvio dell'esercizio dell'attività;
- 2.4 l'autorizzazione all'esercizio dell'attività del centro di raccolta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso di cui al presente provvedimento avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data della comunicazione di questa UOD di cui al punto 2.3. **L'efficacia temporale della polizza fideiussoria e la disponibilità dell'area e dell'impianto devono riferirsi a un periodo di copertura di almeno 6 (sei) anni a decorrere dalla suddetta data di comunicazione;**
- 2.5 ai sensi della L.R. n. 1 del 27.01.2012 e della D.G.R. n. 83 del 06.03.2012, **la quantità massima stoccabile di veicoli "prima del trattamento" è pari a n. 16 (sedici) unità**, determinata tenendo conto della superficie del settore "conferimento e stoccaggio del veicolo fuori uso prima del trattamento" (pari a **mq 130,00**);
- 2.6 **il numero massimo delle carcasse bonificate**, stoccabili in ogni momento nel settore "deposito dei veicoli trattati" di **mq 131,50**, **non può essere superiore a n. 16**, con una sopraelevazione massima di tre carcasse;
- 2.7 le operazioni per la messa in sicurezza degli autoveicoli dovranno essere effettuate al più e comunque non oltre 15 gg. dalla presa in carico;
- 2.8 fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 15, del D.lgs. 209/2003, i rifiuti che possono derivare dal trattamento dei veicoli fuori uso e quindi essere stoccati all'interno dell'impianto sono quelli che di seguito si elencano, ciascuno contraddistinto con il rispettivo codice CER:

Codice CER	Descrizione
12.01.14*	Fanghi di lavorazione contenenti sostanze pericolose
13.01.09*	Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
13.01.10*	Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13.01.11*	Oli sintetici per circuiti idraulici
13.01.12*	Oli per circuiti idraulici facilmente biodegradabili
13.01.13*	Altri oli per circuiti idraulici
13.02.04*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
13.02.05*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13.02.06*	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
13.02.07*	Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13.02.08*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazioni
13.05.06*	Oli prodotti dalla separazione olio/acqua
13.05.07*	Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
13.07.03*	Altri carburanti (comprese le miscele)
13.08.02*	Altre emulsioni
14.06.01*	Clorofluorocarburi, HCFC, HFC
15.02.02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
16.01.03	Pneumatici fuori uso
16.01.06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altri componenti pericolosi
16.01.07*	Filtri dell'olio
16.01.08*	Componenti contenenti mercurio
16.01.09*	Componenti contenenti PCB
16.01.10*	Componenti esplosivi (ad. es. "air-bag")
16.01.11*	Pastiglie per freni, contenenti amianto
16.01.12	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16.01.11*
16.01.13*	Liquidi per freni
16.01.14*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16.01.15	Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16.01.14*
16.01.16	Serbatoi per gas liquido
16.01.17	Metalli ferrosi
16.01.18	Metalli non ferrosi

16.01.19	Plastica
16.01.20	Vetro
16.01.21*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16.01.07* a 16.01.11*, 16.01.13*, 16.01.14*
16.01.22	Componenti non specificati altrimenti
16.01.99	Rifiuti non specificati altrimenti
16.02.11*	Apparecchiature fuori uso, contenenti Clorofluorocarburi, HCFC, HFC
16.05.04*	Gas in contenitori a pressione (compresi gli halon) , contenenti sostanze pericolose
16.06.01*	Batterie al piombo
16.08.01*	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, palladio, iridio o platino (tranne 16.08.07*)
16.08.07*	Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
16.10.01*	Soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose

3. prescrivere che:

- 3.1 le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso, individuate nell'Allegato III al D.lgs. 209/03, debbono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 s.m.i. e utilizzate solo se sottoposte alle operazioni di revisione, previste dall'articolo 80 D.lgs. n. 285/92;
- 3.2 i rifiuti pericolosi e non pericolosi originati dall'attività debbono essere assoggettati alla normativa sul Catasto Regionale Rifiuti, di cui all'art. 189 del D.lgs. 152/06;
- 3.3 il carico e lo scarico dei rifiuti devono essere annotati sull'apposito registro, di cui all'art. 190 stesso D.lgs. 152/06 e s.m.i., il quale deve essere accessibile in ogni momento agli organi di controllo;
- 3.4 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione di cui all'art. 193 D.lgs 152/06 e s.m.i., debbono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di gestione degli stessi;
- 3.5 in conformità all'art. 183 comma 2 del D.lgs. 152/2006 smi, i rifiuti non pericolosi dovranno essere avviati a recupero o smaltimento allorquando avranno raggiunto una quantità massima pari a mc 20,00 e/o entro il termine massimo di 90 giorni. I rifiuti pericolosi saranno avviati a recupero o smaltimento allorquando avranno raggiunto una quantità massima pari a mc 10,00 e/o entro il termine massimo di 60 giorni;
- 3.6 lo stoccaggio dei rifiuti in cassoni nelle aree scoperte deve avvenire in modo tale da proteggere gli stessi dalle acque meteoriche e dall'azione del vento per mezzo di idonei sistemi di coperture;
- 3.7 **per le emissioni in atmosfera**, è vietato svolgere nell'impianto attività di saldatura e/o di taglio con fiamma ad ossiacetilene.;
- 3.8 **per le emissioni acustiche**, l'area dell'impianto – secondo lo studio di impatto ambientale progettuale – ricade in una zona urbana classificata come classe III (aree di tipo misto) dal Piano comunale di zonizzazione acustica. La società deve dare comunicazione a questa UOD e all'ARPAC della conformità del progetto e della data di attivazione dell'impianto entro e non oltre sette giorni dalla stessa attivazione; ad inizio attività deve verificare, inoltre, il rispetto dei limiti di emissione e di immissione assoluto di zona previsti dalla normativa vigente e trasmettere la relazione sulle misure effettuate a questa UOD e all'ARPAC;
- 3.9 **per gli scarichi idrici**, la società dovrà scaricare in pubblica fognatura secondo la **Tab. 3 - colonna scarico nei corpi idrici superficiali** della **Parte terza, All. 5 al D. lgs 152/06** e

- dovrà effettuare le analisi delle acque reflue con cadenza semestrale, i cui esiti dovranno essere trasmessi all'ATO, all'ARPAC e a questa UOD;
- 3.10 le acque meteoriche e di dilavamento dei piazzali siano convogliate ad un impianto di depurazione dotato di separatore di oli a coalescenza e di una fase di dissabbiamento a gravità;
- 3.11 le opere che risultano soggette a deterioramento dovranno essere sottoposte a periodiche manutenzioni, in particolare ogni due anni dovranno essere verificate l'integrità e l'impermeabilità delle pavimentazioni al fine di evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente;
- 3.12 venga previsto un filtro a carboni attivi (opportunamente dimensionato e da rigenerare periodicamente) per il trattamento dei liquidi eventualmente percolati dai veicoli in attesa della bonifica;
- 3.13 la recinzione a verde con specie arbustive/arboree autoctone adatte alla fascia fitoclimatica sufficientemente alte e fitte da costituire un barriera nei confronti dei rumori prodotti dalle lavorazioni, e delle polveri eventualmente sollevate sia applicata ove possibile
- 3.14 la gestione dei CFC e degli HFC avvenga in conformità a quanto previsto dal DM del 20.09.2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2.10.2002;
- 3.15 a fine attività, la società dovrà verificare il livello di contaminazione delle aree dell'impianto, al fine di provvedere eventualmente alle operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito nel rispetto della normativa vigente in materia di bonifica di siti contaminati;
4. **precisare** che per quanto non riportato nel presente provvedimento, si applica la normativa vigente in materia di rifiuti e di gestione dell'attività di raccolta e trattamento di veicoli fuori uso;
5. **la Città Metropolitana di Napoli** è invitata a **verificare che l'esercizio dell'attività sia conforme all'autorizzazione rilasciata** con il presente provvedimento, dandone comunicazione a questa UOD;
6. **dare atto che** il presente provvedimento perderà efficacia, in caso di informativa antimafia positiva;
7. **notificare** il presente decreto alla ditta Sarnelli Vincenzo;
8. **trasmettere** il presente provvedimento al Comune di S. Giorgio a Cremano (NA), alla Soprintendenza alle Belle Arti e al Paesaggio (già per i Beni architettonici, artistici, storici e Paesaggistici), all'ASL NA 3 Sud, all'ARPAC Dipartimento provinciale di Napoli, all'ATO 2 Ente d'Ambito Napoli-Volturno e al PRA per quanto di rispettiva competenza, all'Albo di cui al comma 1 dell'art. 212 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e alla Città Metropolitana di Napoli che, in conformità a quanto disposto dall'art. 197 D.lgs.152/06 e s.m.i., procederà agli opportuni controlli, le cui risultanze dovranno essere trasmesse a questa UOD;
9. **inviare** il presente decreto alla UOD 520513, alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al BURC per la pubblicazione.

Dr.ssa Lucia Pagnozzi